



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 – 25 GENNAIO 2022

Riunione del giorno 19 gennaio 2022

13.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:
- ...omissis...

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente.
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

all'udienza del 19 Gennaio 2022 si è riunito per discutere il procedimento aperto a seguito di atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 08.21.22 a carico di

- ...omissis...: *Per aver, in violazione dei principi informativi di correttezza e probità, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. ed in violazione dei principi di cui al Codice Etico FIPAV, tenuto gravi comportamenti di rilevanza penale e costituenti reato in concorso con numerosi altri soggetti, tanto da essere stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti in carcere e così determinando grave disdoro alla Federazione e, in generale, al movimento pallavolistico nazionale.*

Contestata l'aggravante di cui alla lettera D dell'Art. 102 Reg. Giur.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento alla data del 15 Dicembre 2021 veniva rinviato all'odierna udienza per la discussione; risultavano collegati, in modalità videoconferenza l'Avv. Francesco Termini per l'incolpato.



Per la procura era presente il Sostituto Procuratore federale Avv. Massimo Caravetta che illustrava l'atto di deferimento concludendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'incolpato per la sanzione della radiazione.

L'Avv. Termini illustrava la memoria depositata al Tribunale, riportandosi alla stessa anche per le conclusioni

MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa del ...omissis... ha eccepito la nullità del procedimento innanzi alla Procura Federale per violazione del diritto alla difesa dell'incolpato. Tale nullità veniva ravvisata nel fatto che l'incolpato non aveva avuto cognizione del procedimento a causa della restrizione a cui era sottoposto dall'Autorità che non gli aveva permesso di svolgere le difese né nominare un difensore che potesse assumere la difesa.

Come secondo motivo l'Avv. Termini eccepiva il *“difetto di giurisdizione e dell'interesse ad agire e comunque alla carenza di legittimazione all'azione da parte della Fipav e per essa degli organi preposti alla giurisdizione”*.

Sul punto veniva articolata una complessa *“censura di legittimità poiché l'atto attende ed investe un'unica problematica e cioè quella di far affermare il principio che la Fipav, e più esattamente gli Organi della stessa, non devono e non possono interessarsi di problematiche afferenti la esclusiva competenza del Giudice penale e per far affermare il principio che per tale tipologia di controversia non vi è accesso agli organi di controllo e di giustizia della Fipav.*

Concludeva quindi chiedendo di:

-“accertare la nullità del procedimento per omessa/inesistenza notifica degli atti della Procura Federale.



-accertare il difetto di giurisdizione, l'inesistenza dell'interesse ad agire e della legittimazione della Federazione Italiana Pallavolo nel caso de quo essendo devoluta la competenza esclusivamente al Giudice penale anche per gli effetti dell'art. 25 della Costituzione della Repubblica Italiana.

-accertare e dichiarare che la Fipav e gli Organi di diritto di essa non possono attendere a giudicare su di un presunto illecito penale ancora al vaglio del Giudice penale di Genova.

-accertare che il procedimento del Procuratore Federale, sebbene non cognito, era meritevole di primaria archiviazione previa cognizione e notificazione dello stato del procedimento alla Procura Generale del Coni.

-dichiarare, previo accertamento di opportunità, che il processo de quo necessitava e necessita di rimessione anche in via alternativa al Consiglio Federale della Fipav alla Commissione Federale di Garanzia della Fipav, al Collegio di Garanzia del Coni, e dunque sospendere cautelativamente o rinviare ai sensi dell'art. 9, comma 3 RG, ogni procedimento sicché pregiudiziale è la decisione del Giudice penale.

-In subordine sospendere il procedimento in ogni caso.

-Per l'effetto ed in estrema via subordinata valutare e giudicare la fattispecie accertando allo stato l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità ed in subordine, valutando il comportamento del presidente - nell'ambito di ogni dichiarazione avuto riguardo alla circostanza che ...omissis... non è coinvolta nel procedimento indicato e in alcun procedimento afferente la giustizia sportiva, continuando a svolgere la sua attività sportiva in ossequio alle norme della Fipav.

-Accertare in ogni caso l'assenza di responsabilità del. ...omissis... ”.

Ritiene questo Tribunale che le eccezioni proposte dalla difesa non siano accoglibili.



Venendo all'esame delle eccezioni, risulta come l'atto di deferimento, come tutti i successivi atti, siano stati inviati all'indirizzo di residenza fornito dallo stesso ... *omissis* ... come riportato nella scheda di tesseramento. Tutte le missive sono inoltre state ricevute. Nessuna comunicazione è pervenuta dal ... *omissis* ... su un cambio di domiciliazione ma, ancora più importante, l'incolpato ha avuto cognizione del procedimento avendo dapprima incaricato un legale, che si dichiarava impossibilitata ad assumere la difesa, e poi difendendosi a mezzo difensore in questa fase del procedimento.

Per l'altra eccezione, che coinvolge altresì tutte le altre complesse richieste della parte, deve rilevarsi come la difesa abbia ampliato quello che è l'oggetto del giudizio disciplinare e quanto contenuto nel capo di incolpazione. Il Tribunale non è infatti investito dell'accertamento sulle responsabilità penali del ... *omissis* ...; il deferimento, nel richiamare gravi comportamenti di rilevanza penale costituenti reato tanto che l'incolpato era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti in carcere, individua nel grave disdoro causato alla Federazione e, in generale, al movimento pallavolistico nazionale, l'oggetto dell'indagine. Essendo questo il comportamento che ci occupa, appare piena la competenza di questo Tribunale sul piano strettamente disciplinare.

Venendo all'esame dei fatti, il procedimento è iniziato a seguito di un esposto della Procura Generale del CONI inviato al Procuratore federale per l'accertamento delle responsabilità disciplinari del ... *omissis* ... in base ad un articolo sul giornale "Repubblica" che titolava "Arrestato il patron ... *omissis* ..." "La truffa per ottenere i finanziamenti. In carcere il patron ... *omissis* ...".

Non può certo negarsi come il nome dell'incolpato sia stato con evidenza affiancato alla squadra che milita nel campionato FIPAV, esaltato poi dalla circostanza



dell'arresto.

Risulta pertanto evidente come il nome della Federazione Pallavolo sia stato coinvolto in una vicenda losca, anche se le indagini sono ancora in corso.

Anche in altre pronunce sia di questo Tribunale che di Tribunali di altre Federazioni sportive è stato chiarito che la rilevanza per l'ordinamento sportivo di condotte poste in essere al di fuori dell'ambito prettamente sportivo hanno rilevanza poiché il comportamento di un tesserato deve essere improntato al rispetto dei principi cardine dell'ordinamento sportivo, quali il dovere di lealtà, probità e rettitudine, non solo in occasione della mera attività sportiva ma in ogni attività di relazione ed in ogni ambiente.

Tale principio è stato ancor più rafforzato con il codice etico che ha enucleato fra i principi fondamentali quelli dell'integrità, dell'onesta ed equità, della correttezza e lealtà ed infine della legalità; per quanto riguarda quest'ultimo all'art. 1 si è precisato: "La FIPAV intende il principio di legalità come il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in Italia e nelle Nazioni in cui si trova ad operare".

Piena appare quindi la competenza di questo Tribunale nei limiti sopra indicati.

Senza dubbio può quindi essere affermato che il comportamento dell'incolpato, sottoposto anche a misura di custodia cautelare con il risalto mediatico che ha avuto, ha comportato un'immagine negativa alla federazione ed allo sport della Pallavolo essendo stato ...omissis... individuato come Presidente di una società pallavolistica.

La lealtà e correttezza avrebbe poi voluto che l'incolpato avesse notiziato la federazione di cui fa parte, del procedimento che lo coinvolgeva. Risulta invece che ...omissis... continui ad avere le stesse cariche nella società affiliata.



Per quanto sopra esposto appare sussistere la responsabilità disciplinare del ...omissis...per i fatti di cui al capo di incolpazione; la sanzione disciplinare deve essere commisurata poi sia al comportamento tenuto nei confronti della federazione che per la gravità dei fatti contestati dall'Autorità giudiziaria

PQM

Visto l'art. 16 Statuto FIPAV, l'art. 19 R.A.T, gli articoli 1 Codice Etico, nonché gli artt. 1 e 74 Reg. Giur., delibera la sanzione della radiazione a carico del tesserato ...
omissis....

Roma, 25 gennaio 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 25 gennaio 2022